

## **REGOLAMENTO PER UTILIZZAZIONE AREA PER SGAMBATURA CANI ALL'INTERNO DEL PARCO DI MONTIPOLO**

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 72 del 18 luglio 2011, dichiarata immediatamente eseguibile.

### **ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento detta le norme finalizzate a garantire la fruizione dell'area verde recintata e attrezzata, situata nel Capoluogo all'interno del parco di Montopolo, in condizioni di sicurezza per gli esseri umani e per gli animali.

L'area è stata istituita per permettere l'attività motoria dei cani.

### **ART. 2 – DEFINIZIONI**

Area di sgambatura per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambatura per cani", ove è consentito l'accesso ai cani sotto la vigilanza attiva dei loro possessori / accompagnatori, nel rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.

Possessore/accompagnatore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani all'interno dell'area di sgambatura per cani e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali. In caso di persona minore degli anni diciotto oppure in caso di persona che, in base ai criteri indicati nel codice penale, non ha la capacità di intendere e di volere, si applica quanto stabilito dall'art. 2 della legge n. 689/81.

### **ART. 3 – NORME DI COMPORTAMENTO**

I possessori/accompagnatori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia a tutela dell'incolumità pubblica. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area è destinato esclusivamente ai possessori/accompagnatori e ai loro cani.

Gli utilizzatori dell'area devono assicurarsi che i cancelli siano sempre chiusi correttamente.

Se l'area è già occupata da altri utenti, i possessori/accompagnatori sono obbligati a tenere sotto sorveglianza il proprio cane, eventualmente tenendolo al guinzaglio e/o con la museruola indossata.

I cani di indole mordace, di qualsiasi razza e dimensione, devono essere muniti di guinzaglio e devono avere indossata la museruola.

Non è consentito l'accesso contemporaneo all'area di un numero maggiore ad otto cani.

I cani che utilizzano l'area devono essere iscritti all'anagrafe canina e tatuati ai sensi di legge.

I possessori/accompagnatori hanno l'obbligo di ricoprire eventuali buche scavate dagli animali e tenere sotto controllo qualsiasi atteggiamento aggressivo assunto dal proprio cane, a tutela dell'incolumità degli altri utenti presenti nell'area (persone e cani).

Non è consentito introdurre all'interno dell'area individuata cani che abbiano meno di tre mesi di vita, cani che abbiano avuto episodi di aggressività, cani malati o in cattivo stato di salute e cani femmina nel periodo del calore.

Su tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani.

E' vietato somministrare cibo ai cani all'interno dell'area.

#### ART. 4 – IGIENE DEI LUOGHI

A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto d'obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni, di raccogliere le deiezioni del proprio cane e di depositarle nell'apposito contenitore collocato nell'area.

E' allo scopo presente all'interno dell'area anche un erogatore di kit (paletta e sacchetto) per l'espletamento delle operazioni di cui sopra, ma non vengono meno, nel caso di esaurimento del materiale ivi collocato, la responsabilità e gli obblighi sopra descritti, per il proprietario e/o l'accompagnatore dell'animale.

In tutta l'area è inoltre proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto ed introdurre mezzi motorizzati e biciclette.

Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.

#### ART. 5 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune provvederà periodicamente o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza alla pulizia e allo sfalcio dell'area, alla sua disinfestazione e disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

#### ART. 6 - ACCESSIBILITA'

L'area verde attrezzata e recintata per cani situata nel Capoluogo in via Montopolo è aperta tutti i giorni.

L'Amministrazione Comunale, a Suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di chiudere, anche temporaneamente, l'area di sgambatura per cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti il comportamento dei fruitori o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità per i cittadini, nonché in generale, per motivi di pubblico interesse.

#### ART. 7 - ATTIVITA' DI VIGILANZA

La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area viene svolta dagli Agenti ed Ufficiali della Polizia Municipale.

Il personale dell'ASL U.F. Sanità Pubblica Veterinaria-Zona Distretto Sud Est di Firenze può svolgere tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

#### ART. 8 – SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni dettate dal presente regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o sia sanzionato da leggi speciali, sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 (violazione di regolamenti comunali e ordinanze sindacali e dirigenziali).

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

#### ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore all'esecutività della deliberazione con il quale è stato approvato.